



# COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa  
Via Roma, 37 — 56030 Terricciola (PI)  
C.F.: 00286650502  
Tel. 0587-656527 Fax 0587-655205  
<http://www.comune.terricciola.pi.it>

## ORDINANZA N. 50 DEL 25/05/2026

### **OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI PROSSIMITA' E TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA - 2026**

#### **Premesso che:**

- con l'approssimarsi della stagione più calda e la diminuzione delle precipitazioni, verranno a determinarsi condizioni più favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi in presenza di vegetazione incontrollata o di materiali idonei allo scopo, sia nel territorio agricolo che periurbano e urbano;
- la previsione di simili condizioni climatiche con la coeva maggior attività antropica all'aperto, suggerisce di impartire opportune discipline tese a regolare i comportamenti dei proprietari, affittuari possessori, gestori o conduttori di terreni e aree boscate, o assimilabili a queste quali anche zone utilizzate ad orto o abbandonate poste in prossimità di zone abitate, per ridurre ai minimi termini il rischio incendi boschivi e di prossimità, contribuendo, contestualmente, a migliorare la qualità dell'aria con la riduzione delle polveri fini e ultrafini nell'aria;

#### **Considerato che:**

- il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, oltre a rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e privata;
- ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana approvato con D.P.G.R. n. 48/R/2003, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo sono altresì vietati: l'accensione di fuochi, l'uso di strumenti e attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille e/o faville, così come l'accumulo e lo stoccaggio di materiale capace di favorire l'innesco e la propagazione del fuoco, costituiscono azioni che possono, anche solo potenzialmente, determinare incendi di aree costituite da vegetazione infestante, incolta nonché da bosco;
- le azioni di cui al punto precedente costituiscono, peraltro, anche un significativo contributo al peggioramento della qualità dell'aria con possibili ripercussioni sulla salute dei cittadini, esponendoli agli inquinanti presenti nelle zone più basse dell'atmosfera;
- il Codice della protezione civile individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio d'interesse del Servizio nazionale (cfr art. 16);
- la durata del periodo a rischio di cui all'art. 76, comma 1, lett. b) della L.R. n. 39/2000, come definito dal Regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n. 48/R/2003, è normalmente posta tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, salvo che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, non venga modificata, anche per singolo comune, con atto dirigenziale della competente struttura regionale;
- considerato che le peculiarità del territorio comunale di Terricciola, per la sua morfologia e prevalente destinazione e/o utilizzazione dei suoli e per la previsione meteo-climatica 2026 che anticipa all'ultima settimana di maggio il periodo di gran caldo, consigliano di adottare dal 25 maggio e fino al 30 settembre 2026, provvedimenti di salvaguardia e tutela per evitare potenziali pericoli dettati da l'incauta o inopportuna accensione di fuochi o dall'incuria nella pulizia e manutenzione delle aree scoperte;

**Dato atto che:**

- l'accensione di fuochi nel periodo a rischio incendio è consentita esclusivamente per la cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni private o loro pertinenze, ovvero presso le aree attrezzate, nel rispetto delle predetto Regolamento forestale, tutto purché la propagazione del fumo sia sempre sotto controllo e non risulti di nocumento per gli abitanti e per la qualità dell'aria all'intorno;
- ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Settore II, Tecnico, è unità organizzativa responsabile dell'istruttoria degli adempimenti procedurali, dell'adozione dei provvedimenti e degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in ordine all'attività di vigilanza sulla salvaguardia dell'ambiente naturale ed antropico dalle situazioni di pericolo e potenziale pericolo, poste in essere dai soggetti pubblici e privati;
- in relazione agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, il contenuto del presente provvedimento non presenta particolari requisiti di contiguità e urgenza, ma bensì di prevenzione e precauzione in tema di lotta agli incendi boschivi e di controllo della qualità dell'aria mediante la migliore regolamentazione dell'attività antropica e, pertanto, rientra tra le attribuzioni proprie delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 dello stesso TUEL;

**Visti:**

- la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti anche i valori limite per la concentrazione del materiale particolato PM10 (polveri fini);
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 di attuazione delle predetta direttiva;
- la legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. n. 39/2000, "Legge forestale" della Regione Toscana;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
- Il R.D. n. 3267/1923 di approvazione del Regolamento e con prescrizioni di massima e di Polizia Forestale;
- il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione consiliare n. 39/2008;
- Il "Piano antincendi boschivi 2023-2025" della Regione Toscana, approvato con Delibera di G.R. n. 187 del 27 febbraio 2023, poi integrato con Decreto Dir. 8013 del 18 marzo 2023;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Decreto Sindacale n. 4/2026 con il quale viene individuato il Responsabile del Settore 2 "Tecnico";
- gli artt. 147 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e verificato che non occorre l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria poiché il provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente efficace;

**ORDINA****Dalla data del 25 maggio e fino al 30 settembre 2026:****1. A tutti i proprietari, affittuari, possessori, gestori o conduttori a qualsiasi genere di:**

- a) terreni utilizzati per fini agricoli a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, di realizzare, prontamente e contestualmente, una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per l'intero perimetro continuo dell'area coltivata e per una larghezza costante di almeno 10 metri, tale da impedire comunque la propagazione del fuoco alle aree circostanti;
- b) di aree boscate come definite dalla L.R. n. 39/2000 e le aree ad esse assimilabili, confinanti con insediamenti residenziali, pubblici, turistici, produttivi e alle strade, di realizzare e mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà;
- c) di campeggi, villaggi turistici, residence e assimilabili, alberghi e strutture ricettive insistenti in aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, di assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, regolando lo sviluppo della vegetazione al fine di mantenere in sicurezza le stesse aree dalla possibile propagazione del fuoco da aree circostanti;
- d) di terreni di qualsiasi natura, insistenti in aree urbane o rurali, parchi e giardini,
  - di evitare di depositare, anche solo temporaneamente, materiale di qualsiasi genere combustibile ad una distanza inferiore a 10 metri, misurata perpendicolarmente, dalle aree elencate alle lettere a), b) e c);
  - di astenersi dall'accendere fuochi di qualsiasi genere per abbruciamenti di residui di potatura

e sterpaglie ad una distanza inferiore a 50 metri, dalle aree di cui al punto 1 e ad una distanza inferiore a 100 metri dal tessuto residenziale, sempre con misure considerate perpendicolarmente;

- per esigenze meramente estemporanee dettate dall'attività agricola, di limitare eventuali abbruciamenti di residui di potatura nel limite massimo di 2 metri cubo al giorno, tassativamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00;

**2. A tutti i proprietari, affittuari, possessori, gestori o conduttori a qualsiasi genere di terreni di cui al punto 1, ovvero anche si singole unità immobiliari nel tessuto urbano e assimilabile insieme alle loro pertinenze, di evitare** che l'accensione di fuochi per la cottura di cibi in braceri e barbecue, ovvero presso le aree attrezzate, determini indebita e incontrollata propagazione del fumo con possibile nocimento per la qualità dell'aria all'intorno;

#### **AVVERTE**

Che per ogni accertata violazione del presente atto saranno applicate le sanzioni come amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito disposto:

- per la violazione di quanto ordinato al punto 1), la sanzione di 500,00 Euro;
- per la violazione di quanto disposto al punto 2), la sanzione di 50,00 Euro;

nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale;

#### **RICORDA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data della notifica;

#### **ATTESTA**

- la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che, ai sensi del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Terricciola, in relazione al presente atto non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva in quanto non comporta impegni di spesa;
- che al presente provvedimento sia data la massima diffusione e pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del comune e dandone notizia alla stampa;
- che copia della presente ordinanza:
  - sia numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore e segua l'iter procedurale definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per l'intero periodo di validità, fino al 30 settembre 2025 all'Albo Pretorio;
  - sia trasmessa per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza:
    - al Servizio Polizia Municipale del comune;
    - al Comando Stazione Carabinieri di Terricciola, con PEC: [tpi26198@pec.carabinieri.it](mailto:tpi26198@pec.carabinieri.it);
    - all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa con PEC: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it);
    - all'Ufficio del Governo di Pisa (PEC: [protocollo.prefpi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpi@pec.interno.it));
    - al Comando provinciale VV.F. di Pisa (PEC: [com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it));
    - alla Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera con PEC: [fpi43548@pec.carabinieri.it](mailto:fpi43548@pec.carabinieri.it);
    - al Comando della Polizia Provinciale di Pisa con PEC: [protocollo@provpisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provpisa.pcertificata.it);
    - all'Unione dei Comuni della Valdera con PEC: [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it);

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente determinazione-ordinanza.

Terricciola, 25/05/2026

IL RESPONSABILE  
CONDELLO FAUSTO / InfoCamere S.C.p.A.